



TRIBUNALE ORDINARIO DI CHIETI

Il giudice dr. Marcello Cozzolino,

vista la richiesta di liquidazione dei beni ex art. 14ter l.n. 3/2012, depositata in data 27.05.2021 nell'interesse dei sig.ri Mancini Daniele e Mancini Francesco

rilevato che i richiedenti, almeno allo stato degli atti, risultano essere in stato di sovraindebitamento, non sono soggetti a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal capo II della l.n. 3/2012, e non hanno fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, alle procedure di cui al capo II della l. n. 3/2012

rilevato che la domanda è stata presentata al tribunale competente, ai sensi dell'art. 9 comma 1 l. n. 3/2012, ed è corredata dalla documentazione di cui all'art. 9 commi 2 e 3 della medesima legge (elenco dei creditori, con l'indicazione delle somme dovute, di tutti i beni dei debitori e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, attestazione sulla fattibilità del piano, elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento dei richiedenti e delle loro famiglie, indicazione della composizione dei loro nuclei familiari, corredata dal certificato dello stato di famiglia)

letta la relazione dell'organismo di composizione della crisi, contenente le indicazioni di cui alle lettere da a) a e) del comma 3 dell'art. 14ter l. n. 3/2012

ritenuta l'ammissibilità della richiesta, dato che la documentazione prodotta consente di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale dei debitori,

verificata l'assenza di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni

p.q.m.

dichiara aperta la procedura di liquidazione

nomina liquidatore il dott. Salvatore Silverio



dichiara che il deposito della domanda sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio, salvo quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855 commi 2 e 3 c.c.

dispone che sino al momento in cui il provvedimento di liquidazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

dispone che la domanda ed il presente decreto siano pubblicati per giorni 15 sul sito internet del Tribunale di Chieti, ed annotati nel Registro delle Imprese

ordina la trascrizione del presente decreto, a cura del liquidatore

ordina la consegna ed il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, ad eccezione dell'immobile sito in Chieti, viale Abruzzo n. 214, piano I, distinto in Catasto al foglio 33 p.lla n. 5044 sub. 5, del quale autorizza l'utilizzo da parte del richiedente sig. Mancini Daniele

Si comunichi

Chieti, li 03/06/2021

IL GIUDICE
Dott. Marcello Cozzolino

